

Accordo

Nell'anno , del mese di , giorno , alle ore presso Area Generale di Coordinamento n. 14 sono presenti:

Regione Campania nella persona di Avv. Gaetano Botta

Rappresentanti delle Aziende di trasporto pubbliche e private rispettivamente

F.A.I. nella persona del Rag. Raffaele Vitolo

ANAV nella persona del Dott. Simone Spinosa

Consorzio UNICOCAMPANIA nella persona dell'Ing. Antonietta Sannino

Premesso che

- la Regione Campania, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazioni ed accesso ai servizi, adotta politiche a favore di categorie protette ed agevolazioni a particolari categorie di cittadini;
- l'articolo 15, della l.r. 15 del 2005 rimodulato, al comma 1 individua i beneficiari delle agevolazioni tariffarie appartenenti alle seguenti categorie protette:
 1. **Non vedenti ed i loro eventuali accompagnatori** l.r. 5 marzo 1990, n. 10, art. 1;
 2. **Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, le loro vedove ed il loro accompagnatore qualora ne abbia giuridicamente diritto** l.r. 5 agosto 1999, n.5, art. 32;
 3. **Invalidi per lavoro** l.r. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 56;
 4. **Sordomuti** l.r. 11 agosto 2001, n. 10, art. 28;
 5. **Invalidi civili** l.r. 26 luglio 2002, n. 15, art 7;
- la legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, all'art. 4 ha previsto che: il beneficiario delle agevolazioni tariffarie, ai sensi del comma 1bis, dell'art.15, l.r.n. 15/ 2005 , è tenuto al versamento di una quota percentuale del valore facciale del titolo, fissata annualmente dalla Giunta regionale;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 30/12/2010 è stato approvato lo schema di accordo, per l'anno 2011, sottoscritto successivamente dalle aziende di trasporto, per la definizione delle agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui all' articolo 15, comma 1, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15;

Ritenuto

- di dover confermare, anche per l'anno 2012, le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui al comma 1, articolo 15, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15, fissando le diverse quote percentuali del valore facciale del titolo di viaggio che i beneficiari di cui sopra sono tenuti a versare.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, i soggetti sottoscrittori del presente atto convengono quanto segue

- **Uno sconto del 70%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00.
- **Uno sconto del 80%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00.
Si precisa che, così come stabilito dalla legge regionale n. 15 del 2002, per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili, con grado di invalidità inferiore al 100%, la fruizione dello sconto del 70% o dell'80% è subordinata, tra gli altri requisiti, al possesso di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.132,00;
- **Uno sconto del 95%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti di seguito individuati, con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 50,00:
 1. per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
 2. per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
 3. per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
 4. per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% % e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
 5. per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

Il Consorzio UNICOCAMPANIA quale unico referente per il rilascio degli abbonamenti agevolati, si impegna ad emettere i titoli di viaggio (abbonamento annuale) a favore delle categorie suddette, previa acquisizione della ricevuta del versamento del contributo intestata al Consorzio o alla singola Azienda di trasporto interessata, così come dettagliato, a seguito di arrotondamento e di specifici scaglioni, nella tabella 1 e nella tabella 2, allegate al presente accordo .

La Regione Campania si impegna a versare, a titolo di rimborso forfettario, per i titoli di viaggio rilasciati, alle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA e alle Aziende di trasporto pubblico locale su gomma non consorziate, rispettivamente Euro 260,00 annui e Euro 158,55 annui così come stabilito dall'articolo 15 della l.r. 15/2005.

Si precisa che il Consorzio UNICOCAMPANIA e le aziende di trasporto, in ogni caso, non potranno incassare complessivamente un importo superiore al totale del valore nominale dei titoli di viaggio emessi.

Napoli,

FAI

ANAV

CONSORZIO UNICO CAMPANIA

IL COORDINATORE A.G.C.14